

COMUNE DI MARCON

Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani
e
per la pulizia del territorio

Adottato con delibera di Assemblea di Bacino n. 6 del 14.06.2021
e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24/06/2021

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	1
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 - FORMA DI GESTIONE.....	1
ART. 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI.....	1
ART. 4 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI BACINO, DEL COMUNE E DEL GESTORE.....	3
TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI.....	5
ART. 7 – AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. 8 – NORME GENERALI CIRCA LA MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	6
ART. 9 - AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
ART. 10 – RACCOLTA RIFIUTI CON CONTENITORI STRADALI O INTERRATI	9
ART. 11 – RACCOLTA PORTA A PORTA	11
ART. 12 - FORNITURA ED UTILIZZO DEI CONTENITORI E DEGLI EVENTUALI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	14
ART. 13 – RACCOLTA SU CHIAMATA.....	15
ART. 13 BIS – RACCOLTA TRAMITE CONSEGNA DIRETTA AD OPERATORE O CONFERIMENTO A PUNTI SPECIFICI (CENTRO STORICO DI VENEZIA).....	15
ART. 14– OBBLIGHI PER EDIFICI PLURIFAMILIARI.....	16
ART. 15 – RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI	16
ART. 16 – RACCOLTA CON MEZZO MOBILE	17
ART. 17 – CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI	17
ART. 18 – GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA - VERDE	18
ART. 19 – GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA - UMIDO.....	18
ART. 20– GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	19
ART. 21 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	19
ART. 22 – GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE	20
ART. 23 – AUTOCOMPOSTAGGIO.....	20
ART. 24 – PESATURA DEI RIFIUTI	21
ART. 25 –TRASPORTO	21
TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI, DA SPAZZAMENTO E CIMITERIALI	22
ART. 26 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI.....	22
ART. 27 – SPAZZAMENTO STRADALE.....	22
ART. 28 – POSIZIONAMENTO E CURA DEI CESTINI STRADALI	23
ART. 29 – PULIZIA AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	23

ART. 30 – PULIZIA AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	23
ART. 31 – PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE DEI FABBRICATI, TERRENI NON EDIFICATI E TERRENI AGRICOLI	23
ART. 32 – PULIZIA PRESSO I CANTIERI	24
ART. 33 – ASPORTO DEIEZIONI ANIMALI.....	24
ART. 34 – AREE DI SOSTA NOMADI	24
ART. 35 – RIFIUTI CIMITERIALI	24
ART. 37 – ATTIVITÀ DI SCARICO E CARICO MERCI O MATERIALI O DEFISSIONE MANIFESTI.....	25
TITOLO IV – OBBLIGHI, DIVIETI, CONTROLLO E SANZIONI.....	25
ART. 38 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI	25
ART. 39 – ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO	28
ART. 40 – SANZIONI	28
TITOLO V - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	28
ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE.....	28
ART. 42 – NORME TRANSITORIE.....	29
ART. 43 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è **stato predisposto ai sensi dell'art. 7** commi 1 e 3, lettera b) della L. R. n. 3/2000, redatto in conformità al regolamento tipo adottato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 6 del 14/06/2021.
2. Il presente Regolamento stabilisce le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo "Servizio"), in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" (in seguito denominato anche "Testo Unico Ambientale" o "TUA") , in conformità all'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (esercitando il Comune di Marcon, in forma associata gli altri enti locali ricadenti nel bacino territoriale provinciale le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) e alle altre normative vigenti in materia.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge in precedenza richiamate, dal presente Regolamento, dal contratto di servizio e relativi allegati, dal regolamento tariffario e dalle norme operative (calendario, opuscoli informativi, sito web) disponibili sul sito a cura del Gestore ai sensi della Del. Arera n. 444/2019.

ART. 2 - FORMA DI GESTIONE

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di interesse economico generale ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto in regime di privativa per tutti i rifiuti urbani salva la facoltà (ex art. 198 comma 2 bis del TUA) per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani solo se avviati a recupero (o riciclo per le sole frazioni differenziate ex art. 1 comma 649 L. 147/2013 e s.m.i.).

ART. 3 - FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. La gestione dei rifiuti urbani, disciplinata dal presente regolamento, è effettuata nel rispetto di quanto previsto all'articolo 178, comma 1, del TUA, ossia "conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".
2. La gestione dei rifiuti è altresì disciplinata in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare:
 - a) la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
 - b) una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
 - c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio,

- d) garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane,
 - e) garantendo una erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.
3. Il Consiglio di Bacino in sinergia con i Comuni e il soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, deve essere rispettata la gerarchia europea dei rifiuti recepita nell'art.179 del TUA, ovvero attraverso:
- a) la prevenzione;
 - b) la preparazione per il riutilizzo;
 - c) il riciclaggio;
 - d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) lo smaltimento finale dei rifiuti.

ART. 4 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, salve le definizioni di cui all' art. 183 del TUA, si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni.

Per **raccolta** si intende il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Per **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è gestito separatamente in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Per **raccolta porta a porta** (o domiciliare) si intende la raccolta dei rifiuti urbani effettuata in area pubblica nell'immediata vicinanza della proprietà dell'utente, secondo modalità e tempi prefissati;

Per **raccolta su chiamata** si intende la raccolta di rifiuti urbani per esempio ingombranti voluminosi o altri tipi di rifiuti, concordata previamente con il Gestore;

Per **riciclaggio** si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Per **compostaggio domestico** o autocompostaggio si intende il trattamento in proprio della frazione organica (UMIDA E VERDE) dei RSU da parte dell'utenza domestica al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);

Per **conferimento** si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

Per **auto-conferimento** si intendono le operazioni di conferimento che l'utente effettua autonomamente presso i centri di raccolta;

Per **spazzamento** si intende la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e/o di uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero neve, effettuata al solo scopo di garantire la loro fruibilità e sicurezza del transito;

Per **contenitori** si intendono i recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore: questi possono essere sacchetti o bidoni in plastica rigida, cassonetti, cassoni scarrabili eventualmente dotati

dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, serratura, strumenti di limitazione volumetrica del conferimento, ecc.;

Per **Centro di Raccolta** si intende un'area recintata presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8/4/2008 e dai regolamenti dei CDR.

Per **Ecomobile** si intende un veicolo itinerante attrezzato come centro mobile per il conferimento di rifiuti differenziati e ingombranti;

Per **Isola ecologica di base** si intende una area (eventualmente delimitata) attrezzata con contenitori per la raccolta differenziata di tutte le principali frazioni di rifiuto urbano;

Per **piazzola ecologica** si intende uno spazio riservato, generalmente recintato ma non presidiato, ad uso esclusivo di alcuni utenti dove sono disposti dei contenitori per la raccolta differenziata;

Per **utenze** si intendono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in **Utenze Domestiche** (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le **Utenze Non Domestiche** (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);

Servizio Base: insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento. La definizione delle attività e dei servizi compresi nel servizio base è determinata, per ciascun comune, nell'allegato tecnico al contratto di servizio che ne descrive il modello gestionale ed organizzativo.

Rifiuti simili si intendono i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che derivano dal combinato degli allegati L-quater ed L-quinqies della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, inclusa la postilla dell'allegato L-quinqies "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti".

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento, ed ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI BACINO, DEL COMUNE E DEL GESTORE

Competenze del Consiglio di Bacino

1. Il Consiglio di Bacino, ente di governo del Servizio ai sensi della vigente normativa statale e regionale, esercita in forma associata tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del Servizio nel territorio di sua competenza (attualmente il bacino denominato "Venezia Ambiente").
2. Nell'ambito del presente Regolamento al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (nel proseguo "Consiglio di Bacino") competono in particolare le seguenti attività:
 - a) la definizione delle iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - c) la regolazione ed il controllo, in conformità alla disciplina di legge, di iniziative e/o attività connesse od integrative alla gestione dei rifiuti da parte di Comuni e associazioni senza scopo di lucro.

Competenze del Comune

3. Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante il Consiglio di Bacino, ai comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:
- a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - b) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
 - c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
 - d) sulla base della pianificazione del Consiglio di Bacino e della programmazione urbanistica e/o edilizia:
 - l'approvazione del progetto dei centri di raccolta;
 - l'allestimento di una o più strutture fisse per l'esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori (ad esempio isole ecologiche interrate) per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico;
 - individuazione del posizionamento, progettazione, realizzazione e manutenzione isole ecologiche.
 - e) la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio di spazzamento stradale.

Competenze del Gestore

4. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consiglio di Bacino dello svolgimento del Servizio, competono tutte le attività costituenti il servizio pubblico di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento, tra cui in particolare:
- a) la gestione dei rifiuti urbani;
 - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. Il Gestore eroga il Servizio in conformità al presente regolamento, alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni del Consiglio di Bacino.
6. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
- a) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino ed alle previsioni del Contratto di servizio.

- b) assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione);
- c) la gestione dei rifiuti speciali a seguito di stipula di apposita convenzione;
- d) sulla base della programmazione di bacino propone le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- e) propone numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- f) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e dei mezzi operativi, nel rispetto della programmazione di bacino;
- g) provvede alla predisposizione di tutti i dati da trasmettere ai Comuni per la successiva elaborazione del M.U.D. ai sensi della norma vigente.

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI

ART. 7 – AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta è garantito in tutto il territorio comunale ossia a:
 - a. tutta l'area avente carattere urbano e alla sua periferia insediata;
 - b. tutti i centri frazionali;
 - c. tutti i nuclei abitativi sparsi.
2. S'intendono comunque completamente serviti di norma tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 metri guida (misurabili sulla viabilità ordinaria) fatte salve deroghe concordate con il gestore da un qualsiasi punto di conferimento;
3. Le aree oggetto di spazzamento e le relative frequenze sono definite nell'allegato al contratto di servizio e sono pubblicate nel sito web del Gestore;
4. Non sono aree soggette a pulizia da parte del Gestore:
 - le aree private o in concessione a privati, ad eccezione di quelle dichiarate esplicitamente ad uso pubblico da parte del Comune;
 - le rive dei corsi d'acqua non comunali;
 - le strade o i canali non comunali;
 - le aree demaniali (in particolare quelle oggetto di concessione a privati) ad esclusione della fascia di battigia/arenile, salvo la pulizia di quest'ultima sia affidata a soggetto diverso dal Gestore;
 - le aree recintate di pertinenza di edifici pubblici e le aree pubbliche date in permanente concessione a privati.
5. In ogni caso le aree oggetto di pulizia sono indicate nel contratto di servizio con il Gestore e per i parchi/giardini pubblici viene garantita dal Gestore l'attività di raccolta rifiuti da cestini e spazzamento nelle vie pedonali nei limiti e termini definiti nel citato contratto. Il Gestore può essere incaricato dal Comune dell'asporto rifiuti urbani raccolti nelle aree di competenza comunale in prossimità/lungo le rive dei corsi d'acqua (compresi i rifiuti galleggianti) – (Rif. DRG. 793 del 31.03.2009).

ART. 8 – NORME GENERALI CIRCA LA MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
2. Tutti i produttori di rifiuti urbani nel territorio comunale, siano questi ultimi utenti domestici o non domestici, sono utenti del servizio di cui al comma 1 espletato dal Gestore del Servizio e pertanto soggetti al relativo TRIBUTO o TARIFFA, secondo quanto previsto dal Regolamento tariffario. Si ritengono utenti anche i turisti e in generale le presenze giornaliere che producono rifiuti nel territorio comunale, seppure non soggetti al relativo tributo/tariffa.
3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, l'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento delle diverse tipologie di rifiuti, in relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nel rispetto delle modalità e dei tempi, stabiliti nel presente Regolamento ed in ogni relativa disposizione attuativa adottata. Talune disposizioni possono essere impartite o concordate anche per singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
4. Laddove i sistemi di raccolta differenziata siano dotati di sistemi di riconoscimento del conferente (ad esempio tessere per i cassonetti o per le isole interrate, oppure sistemi R-fid cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su contenitori od altri strumenti di raccolta) è fatto obbligo all'utente di utilizzare il sistema e di custodire i dispositivi atti all'utilizzo responsabilmente.
5. I rifiuti urbani devono essere conferiti:
 - a) nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
 - b) nei contenitori dedicati agli specifici flussi di rifiuti, consegnati agli utenti interessati dal servizio di raccolta porta a porta mediante uso di contenitori come disciplinato all'art. 10;
 - c) sfusi (ingombranti) o raccolti secondo le indicazioni del gestore (esempio il verde) e consegnati tramite servizio porta a porta, anche a chiamata;
 - d) in via residuale (ad esempio nel centro storico di Venezia) in sacchi dedicati agli specifici flussi di rifiuti, reperiti direttamente dall'utente o consegnati in forma controllata;
 - e) nei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato;
 - f) presso punti di raccolta ubicati in punti specifici del territorio comunale, anche secondo calendario prestabilito;
 - g) ai mezzi mobili, terrestri o acquatici, autorizzati ed attrezzati, in sosta, secondo calendario prestabilito, in punti specifici del territorio;
 - h) nei contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di rifiuti urbani;
 - i) presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento.
6. La raccolta differenziata di particolari frazioni di rifiuto urbano non svolte in via ordinaria dal gestore, nonché le relative modalità di conferimento e di raccolta, da utilizzare nelle diverse zone della città anche in via sperimentale (inclusi modalità e orari di conferimento, frequenze minime garantite per la raccolta, caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti) sono disposte dal Comune con appositi atti, previo informativa al Consiglio di bacino e al gestore, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico - sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività e garantendo la tutela della sicurezza dei lavoratori.
7. La raccolta differenziata è svolta per le seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
 - **rifiuto organico:** composto sinteticamente da:

- una parte denominata **umido** (o FORSU) che comprende gli scarti della cucina e della tavola (frutta, verdura, carne, pesce, pane, uova, formaggi, dolci, fondi di caffè, bustine del tè, e altri rifiuti di origine vegetale (fiori recisi, rametti molto piccoli, cenere di legna spenta ecc.);
 - una parte denominata **verde** (o vegetale) che comprende le potature, gli sfalci e gli scarti del giardino;
 - **carta-cartone**: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;
 - **vetro**: frazione che comprende imballaggi in vetro;
 - **plastica-lattine (PL)**: flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
 - **vetro-plastica-lattine (VPL)**: flusso costituito da imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, imballaggi in alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
 - **plastica (P)**: flusso costituito da imballaggi in plastica e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
 - **vetro-lattine (VL)**: flusso costituito da imballaggi in vetro, imballaggi in alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
 - **abiti e tessuti**;
 - **farmaci**;
 - **batterie**;
 - **toner e cartucce per stampanti**;
 - **RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)**;
 - **secco non riciclabile** (oppure rifiuto secco residuo o rifiuto indifferenziato): flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono, oltre alle tipologie conferibili presso i centri di raccolta. Ci si riferisce a quella parte di rifiuti solidi urbani che, a causa della loro natura, non possono essere avviati al riciclaggio, ma possono essere esclusivamente avviati a recupero energetico (previa produzione di CSS o direttamente) o, ove non sia possibile procedere a recupero, smaltiti in discarica. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti o altri materiali/sostanze (esempio sottoprodotti di origine animale e carcasse animali morti) elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 (Si veda inoltre **il generale divieto miscelazione di cui all'art. 38**);
 - **ingombranti**: flusso costituito dal rifiuto residuo di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata. In altre parole è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo;
8. Per le sole utenze non domestiche in base alle norme vigenti è consentito optare per un contratto di avvio a recupero, o riciclo, dei propri rifiuti urbani con soggetto diverso dal Gestore (si veda il successivo Art. 9).
9. Per alcune frazioni di rifiuti la raccolta differenziata è effettuata presso i Centri di raccolta in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 17.

ART. 9 - AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero tutti i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico che le inoltra al Consiglio di bacino territorialmente competente ove costituito ed operativo, nonché al Comune di riferimento, entro il 30 giugno (31 maggio solo per l'anno 2021) di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal gestore che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero presso gli impianti finali).

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

ART. 10 – RACCOLTA RIFIUTI CON CONTENITORI STRADALI O INTERRATI

1. La modalità di raccolta con contenitori stradali prevede il conferimento dei rifiuti presso i contenitori stradali - isole ecologiche di base – prossimi all'abitazione.
2. I contenitori stradali dovranno essere collocati in aree pubbliche o in aree private ad uso pubblico, ove possibile opportunamente allestite, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, nonché eventuali modifiche a tale posizione, viene definita dal Comune previo parere del Gestore del servizio, tenuto conto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
3. I contenitori stradali devono essere collocati di norma ad una distanza massima di 500 metri guida dalle utenze servite o dall'immissione nella pubblica viabilità di strade private. La distanza potrà essere superiore al valore guida solo in caso di conformazione particolare della strada o presenza di divieti e/o sensi unici che rendano impossibili il transito e la sosta in sicurezza dei mezzi atti allo svuotamento dei contenitori stessi. Per i nuovi posizionamenti, in area pubblica o privata ad uso pubblico, di norma (fatte salve diverse prescrizioni normative o da parte di Enti competenti) è vietata la collocazione dei contenitori stradali entro una distanza **di 5 metri guida** da: a) incroci, b) passaggi pedonali, c) semafori, d) finestre ubicate al piano terra o seminterrati, e) ingressi intesi esclusivamente come portoni di accesso ad attività commerciali del settore alimentare (pubblici esercizi, esercizi di vicinato, artigiani, etc.) e di farmacie.
4. È vietata per i nuovi posizionamenti, in area pubblica o privata aperta al pubblico, la collocazione dei contenitori stradali: a) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto; b) entro la distanza di sicurezza, prevista dalla specifica normativa vigente in materia, dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile; c) entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
5. Nelle zone del territorio comunale servite dalla raccolta con contenitori stradali possono essere collocati (in casi eccezionali valutati di volta in volta dal Gestore) contenitori all'interno delle aree private se può essere agevole l'ingresso e movimentazione, purché siano garantite le condizioni sicurezza dei lavoratori, esclusivamente nei casi seguenti:
 - particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
 - produzione di rifiuti in quantità tale per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.

In tali fattispecie l'accesso all'area privata, possibilmente in prossimità del limite tra proprietà pubblica e privata, deve essere preceduto da autorizzazione del/i proprietario privato/i che manleva da responsabilità del Gestore per eventuali danni al sedime stradale dal passaggio continuativo del mezzo di raccolta non causati da dolo. Tale ipotesi dovrà essere presa in considerazione solo qualora non ci siano altre alternative proposte dal Gestore.

6. L'area interessata dal contenitore stradale deve essere preferibilmente ricavata all'interno di appositi stalli e/o delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo (salvo venga diversamente disposto dal Comune). Possono inoltre essere installate protezioni di ancoraggio, delimitazioni laterali e di fermo dei cassonetti quando ritenute necessarie e se consentito dalla normativa di tutela del patrimonio edilizio.
7. È fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori stradali, di ogni tipo, dalla loro collocazione; eventuali modifiche della collocazione dei contenitori sono infatti di competenza del solo personale del Gestore di servizio, nelle modalità previste al presente articolo. Nel caso di necessità contingibili e urgenti legate a manifestazioni pubbliche, ordine pubblico, viabilità, il Gestore provvede allo spostamento temporaneo dei contenitori, previa disposizione del competente settore comunale.
8. I contenitori stradali devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
9. È vietato parcheggiare autoveicoli lungo la linea di carreggiata, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi in condizioni di sicurezza.
10. I contenitori stradali dovranno essere forniti di pittogrammi e di indicazioni sulle tipologie di rifiuti conferibili.
11. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti ed approvati, in fase di rilascio dei permessi ai lavori, gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard vincolanti proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire, in caso contrario non potrà essere garantito il servizio alle utenze e il gestore è manlevato da qualsivoglia responsabilità in tal senso.
12. I contenitori interrati necessitano di una adeguata modalità progettuale che tenga conto degli spazi necessari a conferimenti e svuotamenti nonché delle prescrizioni del Codice della Strada, delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico. Per il loro collocamento andranno promosse forme di coordinamento che coinvolgano i Settori comunali interessati e il Gestore poiché la loro realizzazione deve essere funzionale all'ottimizzazione nel numero di utenze servite, alla logistica (di posizione e di svuotamento), alla finalità d'uso dell'area coinvolta.
13. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti mediante contenitori interrati, valgono le seguenti modalità:
 - a. le isole interrate di qualsiasi dimensione sono composte da una bocca di carico situata su una torretta in cui confluisce il rifiuto verso un cassone interrato ed ogni torretta è dedicata alla raccolta di una sola frazione di rifiuti: l'utente è tenuto a osservare le indicazioni riportate sulle torrette ed a conferire solo la frazione merceologica a cui è destinata l'isola interrata;
 - b. per motivi igienici, i rifiuti organici da introdurre nelle bocche di carico delle torrette dedicate a questa raccolta devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi, nel caso dell'umido i sacchi debbono essere in materia biodegradabile;
 - c. l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture delle torrette siano perfettamente chiuse.
14. Sia per i contenitori stradali che per quelli interrati:
 - a) nel caso di malf funzionamento delle bocche di carico o altra parte delle torrette o impossibilità di conferimento per raggiunto limite di riempimento o altra causa, il cittadino dovrà recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l'abbandono;
 - b) nel caso in cui l'accesso sia consentito tramite tessera di riconoscimento o altro sistema di controllo dei conferimenti, gli stessi saranno resi disponibili dal Gestore o dal Comune assieme alle modalità d'utilizzo;

- c) è vietato abbandonare accanto ai contenitori stradali o nei dintorni delle torrette di conferimento sacchetti, cassette, scatoloni o qualsiasi altro tipo di rifiuto anche ingombrante;
 - d) non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti, rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possano provocare danno alle attrezzature (come ad es. macerie, oggetti voluminosi, esplosivi ecc,...)
 - e) nel caso di raccolta di imballaggi, gli stessi devono essere ridotti di volume.
15. In accordo con il Comune, il Gestore potrà essere incaricato di asportare i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, di pulire ed eventualmente disinfettare il suolo circostante se idoneamente pavimentato, di procedere a manutenzione e la pulizia interna ed esterna dei contenitori e delle isole interrate nonché a loro disinfezione.
16. Il Comune provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui il Gestore collocherà periodicamente e per la durata delle manifestazioni contenitori di sufficiente capacità in occasione di mercati, fiere, e manifestazioni. In ipotesi di manifestazioni che richiedano il posizionamento di nuovi contenitori la comunicazione di attivazione dell'evento/manifestazione dovrà arrivare al gestore con un preavviso almeno di 15 giorni lavorativi. In ogni caso l'organizzatore dell'evento se diverso dal Comune e da questo autorizzato, dovrà contattare il Gestore per valutare quantità e tipologie di rifiuti che prevede di produrre, contenitori necessari e frequenze di passaggio.

ART. 11 – RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Il servizio consiste nella “raccolta a porta a porta” dei rifiuti e il conferimento deve avvenire in modo separato per flussi merceologici negli appositi contenitori o, nel caso per particolari ragioni tecniche non fosse possibile, in sacchi nei giorni e con le modalità stabiliti per ciascuna frazione merceologica.
2. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un contenitore o eventualmente un sacco con un colore specifico che lo identifica. Il contenitore o l'eventuale sacco dovrà essere dotato di un codice identificativo associato all'utenza e in alcuni casi di un sistema identificativo (transponder, tag con etichetta RFID o simili) per registrare gli svuotamenti.
3. I contenitori, salvo possibili future implementazioni e ove non utilizzati i sacchi, nelle zone a Servizio base sono:

Tipologia rifiuto	Capacità dei contenitori (Litri)
Secco non riciclabile	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Umido	25 litri (più sottolavello da 6,5 l aerato) 120 litri 240 litri o multipli
Carta e cartone	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Vetro, plastica e lattine (dove previsto)	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Plastica e lattine (dove previsto)	120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli
Vetro (dove previsto)	120 litri

	240 litri o multipli
Vegetale	120 litri 240 litri o multipli

4. Servizio al centro storico: Nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo di quello indicato nell'articolo che precede. In caso di comprovata insufficienza di spazi interni/esterni, verificata dal Gestore, possono essere forniti per le frazioni secco residuo, carta e cartone, vetro plastica e lattine, contenitori da 30 litri. Per le utenze domestiche all'interno delle zone dove sono attivati i servizi di eco-mobili, in alternativa ai contenitori possono essere forniti sacchetti per il conferimento dei rifiuti.
5. La raccolta dei rifiuti avviene mediante lo svuotamento dei contenitori o la raccolta degli eventuali sacchi posti in area pubblica o privata ad uso pubblico davanti all'abitazione o, ove espressamente previsto, consegnati direttamente all'operatore della raccolta, fatto salvo quanto indicato nel successivo comma 4. L'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i contenitori o i sacchi all'interno della proprietà e, se previsto, esporre gli stessi, direttamente o mediante un loro incaricato, sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune, chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi o da rendere disagiata le operazioni di asporto rifiuti. Dopo la raccolta dei rifiuti i contenitori vuoti devono essere riposti all'interno della proprietà a cura degli utenti del servizio. Il ritiro del contenitore da parte dell'utente deve essere effettuato entro le successive 12 ore dalla raccolta da parte del Gestore del servizio o altro termine comunicati dal Gestore, in conformità a quanto stabilito dal Comune. Sono fatte salve, previo consenso rilasciato dal Gestore, le isole ecologiche condominiali che hanno accesso diretto alla via pubblica purché rese accessibili a cura dell'utenza interessata al momento del passaggio del mezzo di raccolta.
6. Le operazioni di raccolta devono avvenire in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta porta a porta:
 - larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7;
 - senso unico di marcia;
 - obbligo di lunga retromarcia;
 - pendenza superiore all'8%;
 - mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate superiori a mt. 2;
 - necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt. 30 con attività di sollevamento manuale dei carichi;
 - fondo stradale sconnesso.

Nel caso in cui tale valutazione rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.
7. Nel caso vi fossero contenitori rovesciati o sacchi aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
8. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori o il prelievo dei sacchi, l'utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore o mancata o ritardata esposizione del contenitore da parte dell'Utente.

9. Per le utenze non domestiche la volumetria dei contenitori e la loro quantità sarà definita dal Gestore sulla base delle frequenze standard previste per il territorio e l'area.
10. Anche per queste utenze vige l'obbligo di consegnare i rifiuti stessi in maniera differenziata. I contenitori sono in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà come indicato al precedente comma 3.
11. In nessun caso servizi su richiesta erogati nei confronti di specifiche utenze devono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio rispetto alla situazione nella quale all'utenza interessata sia erogato solo il servizio ordinario di raccolta (servizio base) il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.
12. L'utilizzo di contenitori di misura non standard (cassoni scarrabili, press container e simili) va concordata con il Gestore e potrà prevedere specifici corrispettivi. In questo caso l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta ed ogni altra misura connessa con il buon funzionamento del servizio sarà concordata tra il Gestore e l'utenza interessata
13. Il Gestore, per particolari necessità anche temporanee, ha facoltà di chiedere in via formale al singolo utente di esporre i propri contenitori o eventuali sacchi in punti precisi, generalmente al di fuori della proprietà privata, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore. Qualora vi fosse l'impossibilità per le utenze, verificata dal Gestore, di tenere i contenitori all'interno della proprietà, le utenze potranno chiedere al Comune di collocarli in area pubblica, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali prescrizioni dei Settori comunali competenti in materia di viabilità/mobilità e arredo urbano. Le aree pubbliche, così individuate, devono essere opportunamente recintate, mascherate e mantenute pulite a carico del richiedente. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato da tutti i proprietari e aventi titolo delle aree interessate, l'eventuale accesso del Gestore alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da concordarsi con il Gestore in funzione degli esistenti vincoli logistici e purché le strade private siano equiparabili alle strade pubbliche in termini di transitabilità, ovvero rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza individuati al precedente comma 4. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. In ogni caso gli aventi titolo manlevano il Gestore dagli oneri della manutenzione del passaggio. In tali fattispecie è vietato all'utenza avere cani liberi o in zone non recintate o con recinzioni o limitazioni nelle immediate adiacenze del sito di raccolta, che potrebbero rendere poco sicuro lo svuotamento dei contenitori o la raccolta dei sacchi ad opera degli addetti del gestore.
14. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di edifici che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori o dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, in proprietà privata al confine con l'area pubblica libera al transito e opportunamente recintati, tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante sulla base di standards proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. Tale area di deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta ed avere dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le unità abitative e/o altre destinazioni d'uso, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi. Tali disposizioni dovranno essere recepite dai Regolamenti edilizi dei Comuni e rese necessarie ad acquisire l'agibilità dell'edificio stesso.
15. Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente articolo saranno concesse a discrezione del Comune sentito il Gestore.

ART. 12 - FORNITURA ED UTILIZZO DEI CONTENITORI E DEGLI EVENTUALI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto in maniera ordinaria attraverso l'utilizzo di contenitori consegnati in comodato d'uso all'utenza; solo in caso di particolari situazioni operative o logistiche è ammessa la raccolta con l'utilizzo di sacchi o tramite confezionamento ordinato dei rifiuti.
2. Sarà cura del Gestore, d'intesa con il Consiglio di Bacino ed il Comune, definire specifici piani di trasformazione del servizio che prevedano l'eliminazione dell'utilizzo di sacchi o altre modalità che comportino una gravosa movimentazione manuale dei rifiuti.
3. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l'utente ha l'obbligo di dotarsi all'atto dell'attivazione dell'utenza, sono soggetti alla ordinaria disciplina del comodato d'uso prevista dal codice civile. Pertanto, l'utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l'uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere gli adesivi applicati.
4. La volumetria dei contenitori e la quantità degli eventuali sacchi è quella predefinita e deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta. Eventuali deroghe alle volumetrie standard sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni del Comune.
5. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso gli sportelli territoriali o direttamente a domicilio in conformità agli accordi con il Comune e con eventuale corrispettivo a carico dell'utenza.
6. La distribuzione periodica dei sacchi viene organizzata dal Gestore in conformità agli accordi con il Comune e in modo da garantire tempistiche e modalità adeguate alle conformità dei territori serviti.
7. La dotazione standard di contenitori e eventuali sacchi è definita caso per caso dal Gestore sulla base delle esigenze logistiche di espletamento del servizio. La fornitura di contenitori e sacchi all'utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti.
8. I contenitori si considerano in custodia di chi li ha ricevuti (e/o degli amministratori di condominio in ipotesi di utenza condominiale) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
9. Ai condomini costituiti da almeno 8 unità abitative saranno forniti di norma contenitori ad uso condominiale. Deroghe a tale indicazione possono essere richieste dai condomini attraverso il proprio amministratore ovvero presentando una domanda corredata dalle firme di tutti i residenti; in questo caso la consegna dei nuovi e il ritiro dei precedenti contenitori viene svolto a corrispettivo.
10. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza presso gli sportelli territoriali o direttamente a domicilio in conformità agli accordi con il Comune e con eventuale corrispettivo. Nel caso di furto il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore se di volumetria non superiore a 360 litri; per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
11. I contenitori possono essere dotati di un sistema di chiusura definito dal Gestore che lo fornisce e lo installa solo in casi di comprovata necessità e salvo diverse indicazioni da parte del Comune, a corrispettivo.
12. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utenza. Su richiesta il lavaggio può essere effettuato dal Gestore a corrispettivo.

13. In caso di cessazioni nelle posizioni Tari i contenitori dovranno essere restituiti secondo le indicazioni del Gestore, preventivamente concordate con il Comune, pena l'addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di subentri il Gestore potrà accordare alla nuova utenza la possibilità di uso dei contenitori in dotazione al precedente cliente, previo aggiornamento dell'anagrafica dei contenitori.

ART. 13 – RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti (quali ad esempio gli sfalci verdi e le potature o i rifiuti urbani ingombranti) per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali o per altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, il servizio di raccolta può essere realizzato su chiamata.
2. Il servizio è disponibile per gli utenti, previa richiesta al numero telefonico (o con altro sistema automatico anche via web). Le modalità per richiedere il servizio, la frequenza e modalità di svolgimento devono essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee a cura del Gestore su indicazione del Comune. Se svolta tramite utilizzo di contenitori concessi in comodato valgono le norme relative alla raccolta porta a porta.
3. Il servizio può prevedere limiti al numero delle chiamate e/o al numero e tipologia dei rifiuti asportabili e corrispettivi per modalità di asporto particolari secondo i limiti gestionali delle quantità giornaliere conferibili nei Centri di raccolta (si veda tabella di cui all'allegato B del presente regolamento). A cura del Gestore vengono definite le modalità di collocamento del rifiuto per l'asporto e l'accesso alle aree private su specifica autorizzazione previa enunciazione dei rischi.
4. L'accesso al presente servizio per le utenze non domestiche viene effettuato per i rifiuti di cui all'allegato L quater (si veda art. 4 ultimo comma) secondo i limiti gestionali delle quantità giornaliere conferibili nei Centri di raccolta (si veda tabella di cui all'allegato B del presente Regolamento). Per esigenze superiori ai limiti indicati, il servizio è a pagamento.
5. Salvo diversa indicazione che verrà stabilita nel regolamento tariffario che si intenderà prevalente, il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso gratuitamente dal gestore per le prime due chiamate effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare, ogni chiamata per un conferimento massimo di 2 metricubi. Dalla terza chiamata il servizio verrà effettuato a pagamento, se invece viene superato il limite massimo di 2 metricubi l'intero asporto è a pagamento.

ART. 13 BIS – RACCOLTA TRAMITE CONSEGNA DIRETTA AD OPERATORE O CONFERIMENTO A PUNTI SPECIFICI (CENTRO STORICO DI VENEZIA)

1. Nell'area del Centro Storico di Venezia la modalità di raccolta prevede:
 - la consegna dei rifiuti differenziati a cura degli utenti presso carri/imbarcazioni attrezzate e sorvegliate, poste lungo i canali nell'arco orario dalle 06.30 alle 08.30.
 - la consegna dei rifiuti differenziati, agli operatori incaricati del servizio, secondo il calendario concordato con il Gestore, che effettueranno l'accesso direttamente alle aree private previa autorizzazione del proprietario, come da Ordinanza Sindacale e nell'arco orario dalle 08.30 alle 12.30, fatti salvi recuperi pomeridiani causa bassa/alta marea. Per incentivare la raccolta differenziata e consentire i processi di efficienza ed economicità, ove possibile, le imbarcazioni permetteranno la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuto urbano con l'Ecomobile presso Rialto e Burano.
2. Le imbarcazioni saranno opportunamente ormeggiate presso i punti definiti in precedenza con l'Amministrazione Comunale, esclusivi per il Gestore negli orari definiti, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, senza creare barriere architettoniche. La precisa collocazione delle imbarcazioni nonché

eventuali modifiche a tale posizione, viene definita dal Comune previo parere del Gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico

3. Le imbarcazioni dovranno essere fornite di pittogrammi e di indicazioni sia sulle tipologie di rifiuti conferibili.
4. Per la consegna dei rifiuti differenziati all'operatore gli utenti utilizzeranno sacchi. Il conferimento deve avvenire in modo separato per flussi merceologici nei giorni e con le modalità stabiliti per ciascuna frazione merceologica. Valgono le modalità e relativi divieti e obblighi sanciti all'articolo 38 cui si rinvia.
5. La dotazione standard di sacchi per il conferimento di particolari rifiuti viene consegnata dal Gestore, presso gli sportelli territoriali, in conformità agli accordi con il Comune ed è definita sulla base delle esigenze logistiche di espletamento del servizio. La fornitura all'utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti.

ART. 14– OBBLIGHI PER EDIFICI PLURIFAMILIARI

1. Nel caso di nuova edificazione e/o ristrutturazione di edifici plurifamiliari con numero di alloggi pari o superiori a 8 (otto) va ricavata una piazzola ecologica su area di pertinenza condominiale, ove possibile con affaccio sulla via pubblica, opportunamente recintato.
2. Nel caso di edifici plurifamiliari con numero di alloggi pari o superiori a 8 (otto), già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento e non già provvisti di contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti, gli stessi saranno tenuti a dotarsi di idonea isola ecologica, ove possibile, in considerazione della conformazione dello scoperto condominiale e della idoneità alla corretta raccolta dei rifiuti in applicazione delle norme del presente Regolamento.
3. Dimensioni ed ubicazione della piazzola dovranno essere concordate con il competente ufficio tecnico comunale.
4. Eventuali deroghe a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente in casi particolari e previa valutazione da parte degli uffici tecnici comunali e del gestore del servizio di igiene ambientale.
5. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dal codice civile o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
6. L'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio ed a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
7. I contenitori per rifiuti, dati in comodato d'uso al condominio, sono considerati parti comuni.
8. Conseguentemente per inosservanze al regolamento comunale sui rifiuti verificatesi nelle aree comuni condominiali la sanzione irrogata colpisce l'intero condominio ed il verbale va intestato all'amministratore in qualità di obbligato in solido, salvo che sia identificato il diretto responsabile.

ART. 15 – RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici presso esercizi pubblici e commerciali (piquette, farmaci, piccoli RAEE), aree pubbliche o private (ad esempio indumenti) sulla base di precise disposizioni concordate con il Comune volte a diffondere in modo corretto la raccolta della filiera interessata.
2. Per alcune filiere come ad esempio quella degli indumenti possono essere concordati interventi stagionali concordati con il Gestore per evitare accumuli o utilizzi impropri dei contenitori.

3. Il Gestore provvederà alla raccolta dei rifiuti, alla manutenzione e alla pulizia dei contenitori, al controllo dei rifiuti consegnati.
4. I titolari di esercizi pubblici e commerciali, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali sarà prevista l'installazione dei contenitori sono tenuti a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta, a collaborare con il Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio, a comunicare al Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ART. 16 – RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato per le aree distanti dai Centri di Raccolta o per particolari filiere di raccolta.
2. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 17 – CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI

1. I Centri di Raccolta sono spazi attrezzati e custoditi per l'auto-conferimento differenziato da parte degli utenti dei rifiuti urbani, in particolare di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti.
2. È incentivato il conferimento diretto ai Centri di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari a chiamata.
3. La localizzazione dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato terrà conto, oltre che delle esigenze di pianificazione urbanistica ed edilizia, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di smaltimento.
4. Possono conferirvi rifiuti solamente i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche (utenze domestiche) residenti nel Comune o possessori di abitazioni site nel territorio comunale per cui hanno una posizione TARI o TARIP;
 - b) le persone giuridiche (utenze non domestiche) con sede o con cantiere nel Comune limitatamente ai rifiuti simili, e con documento accompagnatorio nei casi specifici di cui al DM 8 Marzo 2010 n° 65;
5. Previo accordo tra Comuni, ad un Centro di raccolta possono conferire anche utenze di altri Comuni.
6. Il personale di guardiania verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare i rifiuti conferiti e a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature.
7. È consentito l'accesso contemporaneo di un numero predeterminato di utenti anche su prenotazione, tale da permettere l'utilizzo in condizioni di sicurezza di ciascun Centro di Raccolta. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.
8. Le tipologie di rifiuto conferibili al Centro di Raccolta e le loro quantità massime periodiche, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, i giorni e gli orari di apertura e il Regolamento di accesso al Centro di raccolta sono indicati nell'allegato B: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso; di ciò sarà data evidenza all'utenza con apposito cartello all'accesso e pubblicazione sui siti internet del Gestore e dei Comuni interessati.
9. Nei Centri di Raccolta non sono conferibili:
 - tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica presso il Centro di Raccolta;
 - rifiuto organico umido (diverso dal verde);

- rifiuto secco residuo;
 - rifiuti dell'utenza che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore stradale o in dotazione per la raccolta "porta a porta".
10. È in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E.), compreso il cd. *dual use*.
 11. È espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all'interno dei contenitori e del centro di raccolta. È vietato l'accesso, il conferimento nelle prossimità dei centri di raccolta quando queste sono chiuse o non presidiate; è sempre vietato l'abbandono dei rifiuti all'interno e all'esterno dei centri di raccolta.
 12. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti di cui all'allegato L-quater del TUA presso i centri di raccolta nei giorni feriali da lunedì a venerdì.

ART. 18 – GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA - VERDE

1. Il Comune si impegna ad incentivare le attività che possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli dalla raccolta differenziata degli sfalci erbacei e delle ramaglie; in sub-ordine il Comune attraverso il Gestore si impegna a promuovere ed incentivare la prevalenza del conferimento diretto ai Centri di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari. La raccolta della frazione organica VERDE derivante da manutenzione di giardini e parchi (costituita da sfalci d'erba, potature ecc...) viene effettuata per tutte le utenze che non aderiscono al compostaggio domestico
2. I rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti già ridotti in pezzi, con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento presso i Centri di Raccolta;
 - b) mediante raccolta stradale su appositi contenitori dove attivata secondo limiti e modalità definite dal Comune attraverso il Gestore;
 - c) mediante raccolta porta a porta con contenitore carrellato secondo limiti e modalità definite dal Comune attraverso il Gestore;
 - d) mediante raccolta a chiamata privilegiando l'uso del contenitore carrellato secondo limiti e modalità definite dal Comune attraverso il Gestore.

ART. 19 – GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA - UMIDO

1. I rifiuti della frazione organica della frazione umida dovranno essere conferiti dai cittadini utilizzando sacchetti certificati a norma europea Uni En 13432-2002 (standard europeo per gli imballaggi compostabili e biodegradabili) rispettando le modalità di esposizione previste per l'area in cui si trova la propria utenza.
2. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense, ecc. e altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti verranno utilizzati appositi contenitori dotati di altri sistemi per la foderatura a carico dell'utilizzatore e svuotati con frequenze adeguate.
3. Fanno parte di questa frazione le stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e compostabili e altri materiali (come imballi per bevande e simili) conformi alla norma UNI EN13432.

ART. 20– GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

1. Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta può essere attivato un servizio specifico per la raccolta dei soli imballaggi in cartone o imballaggi in vetro, plastica, lattine (comprese le cassette).
2. Il servizio degli imballaggi in cartone senza alcun contenitore avviene con le seguenti modalità:
 - a) il materiale deve essere conferito sfuso piegato, ridotto di volume ed accatastato: il giorno, l'ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore;
 - b) di regola il singolo conferimento non dovrà superare i 2 mc ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici il limite del singolo conferimento è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
 - c) la frequenza di raccolta è stabilita nel Contratto di servizio;
 - d) il materiale non deve essere esposto ove possibile alle intemperie.
 - e) la raccolta può avvenire in proprietà privata; a cura del Gestore vengono definite le modalità di collocamento del rifiuto per l'asporto e l'accesso alle aree private su specifica autorizzazione previa enunciazione dei rischi.
3. La raccolta degli imballaggi in plastica o multimateriale (VPL) avviene con le seguenti modalità:
 - a) gli imballaggi vengono conferiti sfusi o in contenitori da richiedersi al Gestore, da esporsi nel giorno, ora e luogo di raccolta definiti e comunicati dal Gestore;
 - b) di regola il singolo conferimento non dovrà superare i 2 mc ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici il limite del singolo conferimento, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
 - c) la frequenza di raccolta è definita nel Contratto di servizio.
 - d) la raccolta può avvenire in proprietà privata. A cura del Gestore vengono definite le modalità di collocamento del contenitore per l'asporto del rifiuto e l'accesso alle aree private su specifica autorizzazione e previa enunciazione dei rischi e rilascio di liberatoria da parte del privato.

ART. 21 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata. Tali rifiuti comprendono in particolare:
 - a. pile a bottone;
 - b. pile a stilo;
 - c. batterie per attrezzature elettroniche;
 - d. accumulatori al piombo.
2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso i Centri di Raccolta e all'interno di negozi o supermercati. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso i Centri di Raccolta.
3. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata. Tali rifiuti comprendono in particolare:
 - e. farmaci;
 - a. fiale per iniezioni inutilizzate;

- b. disinfettanti.
- 4. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso i Centri di Raccolta e presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi).
- 5. Altri rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente ai Centri di Raccolta ovvero all'Ecomobile fatta salva la possibilità di conferimento in idonei contenitori collocati sul territorio. Tali rifiuti comprendono in particolare:
 - a. contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
 - b. oli esausti minerali;
 - c. oli esausti vegetali.

ART. 22 – GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RAEE

- 1. La raccolta dei rifiuti ingombranti – ossia dei rifiuti che, per peso e/o volume, non sono conferibili all'ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.) – e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) provenienti dai nuclei domestici avviene:
 - a) mediante conferimento diretto dell'utente presso i Centri di Raccolta;
 - b) mediante raccolta a chiamata su richiesta dell'utente in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
- 2. Sono considerati R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici tali i R.A.E.E. originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (cd. *dual use*).

ART. 23 – AUTOCOMPOSTAGGIO

- 1. Il corretto autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa (Regolamento tariffario) e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
- 2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze, previo accordo tra le parti private, che condividono la medesima struttura di compostaggio.
- 3. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise.
- 4. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:
 - a) Previa stipula di Convenzione con il Gestore;
 - b) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - c) con processo controllato;
 - d) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
 - e) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
- 5. Nel caso di utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto organico, la riduzione per la pratica del compostaggio domestico non potrà essere concessa.

6. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile dai confini con altre abitazioni e comunque nel rispetto del codice civile.
8. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. La convenzione di autotrattamento del rifiuto organico e/o del rifiuto vegetale, quest'ultima anche in parte, ai fini della riduzione della tariffa deve essere effettuata dall'utente in via telematica o presso gli sportelli preposti del Gestore tramite l'apposito modulo.
10. Le unità condominiali possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità richiedente.
11. Il Gestore rigetta la domanda se non ricorrono le condizioni previste dal presente articolo. Il Gestore sussistendone i presupposti di fatto e di diritto deve indicare le soluzioni che consentirebbero l'accoglimento della domanda.
12. Il Gestore può revocare l'autocompostaggio quando i presupposti del presente articolo vengano meno oppure quando ricorrano ripetute violazioni alle prescrizioni eventualmente impartite.
13. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire le attrezzature assegnate per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.
14. L'utenza che stipula convenzione per autocompostaggio non può conferire al servizio pubblico la frazione di rifiuto oggetto di convenzione, pena la decadenza dal beneficio della riduzione della tariffa.

ART. 24 – PESATURA DEI RIFIUTI

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a trattamento.
2. Il Gestore mette a disposizione del Comune/Consiglio di Bacino in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

ART. 25 –TRASPORTO

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI, DA SPAZZAMENTO E CIMITERIALI

ART. 26 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. I rifiuti abbandonati vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del contratto di servizio oppure attivandosi d'ufficio o su segnalazione degli utenti o degli uffici comunali. In ogni caso, la raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile all'utente costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell'utente.
2. Si applicano le Linee guida di cui all'allegato C del presente regolamento ai fini dell'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico. Nel contratto di servizio si rinviene l'iter procedurale di recupero del singolo abbandono unitamente alle modalità relative alle spese di preventivazione.

ART. 27 – SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio viene effettuato dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del contratto di servizio su piazze e strade comunali se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata ed eventuali strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, definite dal Comune e secondo le frequenze indicate nell'Allegato.
2. Il Comune stabilisce in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale le aree soggette a spazzamento manuale (operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie) ovvero a spazzamento meccanico (servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico). Nelle aree spazzate meccanicamente potrà essere istituito un servizio ausiliario con operatore a terra dotato di soffiatore per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del contratto di servizio.
4. Il Gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
5. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario dei locali, salvo sia diversamente stabilito nel contratto di servizio con il Gestore.
6. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.
7. Le foglie giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera del Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pavimentate tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, fatto salvo per quelle provenienti da alberi di proprietà privata e giacenti in area pubblica la cui raccolta spetta al proprietario secondo le modalità di raccolta previste nel presente Regolamento per la gestione della frazione organica - verde. Resta inteso che NON sono comprese in questa raccolta le foglie giacenti nelle aree a parco pubblico, se non limitatamente alle superfici pavimentate, corrispondenti, solitamente, a percorsi pedonali.

ART. 28 – POSIZIONAMENTO E CURA DEI CESTINI STRADALI

1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
2. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini di proprietà comunale, elencati in allegato al contratto di servizio, secondo le frequenze ivi specificate operandone la sostituzione dei sacchi in polietilene, curandone il loro buono stato e conservazione.
3. Il Comune definisce le aree (comprese quelle dedicate ai cani) ove collocare o sostituire i cestini, secondo propri piani di intervento.
4. Il Comune provvede a scegliere e collocare cestini le cui caratteristiche volumetriche siano adeguate alla frequenza di svuotamento prevista; i cestini devono essere mantenuti in condizioni d'utilizzo adeguate sia per i cittadini conferitori che per gli operatori addetti al cambio del sacchetto. Il Gestore si impegna a segnalare periodicamente lo stato dei cestini al Comune cui spetta definire un piano di sostituzione e manutenzione.

ART. 29 – PULIZIA AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono i concessioni di aree pubbliche o i uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.

ART. 30 – PULIZIA AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti, a proprie cure e spese, a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici comunali competenti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Gli uffici comunali trasmetteranno le informazioni al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento. Saranno a carico dell'organizzatore gli oneri di pulizia e gestione rifiuti, salvo si tratti di manifestazioni i cui oneri sono specificatamente indicati a carico del Comune nel contratto di servizio.
3. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali di raccolta differenziata previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza comunale.

ART. 31 – PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE DEI FABBRICATI, TERRENI NON EDIFICATI E TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. Sulle medesime aree si dovrà provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
4. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

ART. 32 – PULIZIA PRESSO I CANTIERI

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, immediatamente confinanti con i suddetti cantieri.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 33 – ASPORTO DEIEZIONI ANIMALI

1. Chi conduce cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico è tenuto a provvedere affinché gli animali non sporchino dette aree. E' obbligo di chi conduce l'animale l'asporto delle deiezioni solide che vanno conferite negli appositi contenitori pubblici se presenti ovvero nel circuito di raccolta del rifiuto secco non riciclabile.

ART. 34 – AREE DI SOSTA NOMADI

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali di raccolta differenziata previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza comunale.

ART. 35 – RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti urbani provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero (fiori recisi, oggettistica come vasi, candele e simili) vengono conferiti al servizio pubblico di igiene urbana con le modalità definite nello standard del servizio.
2. Sono gestiti dal Comune tramite soggetto diverso dal Gestore del servizio pubblico di igiene urbana:
 - a. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (es. Regolamenti di polizia mortuaria).
 - b. I rifiuti di cui all'art. 2, comma1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc., oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia

cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale

ART. 36 - ULTERIORI SERVIZI ESTERNI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

1. Il Comune gestisce, anche attraverso terzi incaricati, i seguenti ulteriori servizi di pulizia del territorio, al di fuori del servizio base o fuori dal perimetro del servizio di igiene urbana:
 - pulizia battigia
 - pulizia di caditoie e griglie stradali;
 - pulizia di fontane, monumenti pubblici e simili;
 - lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico;
 - lavaggio e pulizia guano;
 - rimozione di carogne animali in suolo pubblico;
 - pulizia rive e sponde.

ART. 37 – ATTIVITÀ DI SCARICO E CARICO MERCI O MATERIALI O DEFISSIONE MANIFESTI

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

TITOLO IV – OBBLIGHI, DIVIETI, CONTROLLO E SANZIONI

ART. 38 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. DIVIETO DI CONFERIMENTO DIFFORME DEI RIFIUTI¹

È obbligatorio il rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti urbani (domestici e simili) definite nel presente Regolamento e negli altri atti attuativi dello stesso o cui il medesimo rinvia.

L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte e il conferimento dei rifiuti deve avvenire separando ogni frazione di rifiuto per cui è attivata la raccolta e nel rispetto della destinazione del contenitore, non si devono miscelare rifiuti di diverse frazioni o rifiuti speciali con i rifiuti urbani. Vedi anche art. 8 commi 3 e 7, art. 9 comma 7, art. 11 commi 1 e 10, art. 13 bis comma 4.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità del conferimento dei rifiuti stessi al pubblico servizio e il conferimento deve essere fatto evitando lo spargimento di rifiuti o di cattivi odori, utilizzando appositi involucri protettivi atti ad evitare la dispersione o cattivo odore. I rifiuti dovranno essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta. Vedi art. 10 commi 13 e 14.

E' vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani:

- a) liquidi in qualsiasi quantità;
- b) materiali in combustione o tali da provocare danni;

¹ N.B: Nel caso in cui il Comune intendesse sanzionare in modo differente i vari comportamenti indicati all'art 38 comma 1 si suggerisce di suddividere il medesimo comma in sottocategorie senza creare ulteriori commi preservando così la strutturazione individuata nel presente regolamento e nel correlato allegato A).

c) materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature. Vedi art. 10 comma 14: Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori e/o strumenti messi a disposizione dal soggetto gestore (o dal medesimo approvati). È vietato il conferimento di rifiuti nei contenitori in dotazione ad altre utenze. Vedi anche art. 8 comma 5.

Si devono conferire i rifiuti (o esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti) nel punto di conferimento/raccolta concordato con il Gestore e solo negli orari indicati dal servizio di raccolta. E' vietato esporre i rifiuti oggetto di raccolta su chiamata, senza che siano stati preventivamente fissati gli accordi tra Gestore/Ditta incaricata ed Utente e al di fuori delle date di prenotazione e tali da costituire intralcio. Vedi art. 11 comma 5, art. 12, art. 13 bis, art. 18 (frazione organica-vede), art. 19 (frazione organica); art. 20 (imballaggi); art. 21 (rifiuti pericolosi da utenza domestica); art. 22 (ingombranti e RAEE domestici). Vedi art. 28 comma 1 (Utilizzo cestini stradali).

E' vietato lasciare rifiuti presso le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta dei rifiuti. E' vietato l'utilizzo di eventuali cassonetti e dei cestini stradali quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tal caso i rifiuti devono essere conferiti nel contenitore idoneo più vicino, dedicato alla stessa tipologia di rifiuto, sempre che esso abbia capacità di riceverli, altrimenti si dovrà trattenere il rifiuto ed attendere che venga ripristinata la capacità ricettiva dei contenitori. Vedi art. 10 comma 14.

2. **DIVIETO DI ABBANDONARE RIFIUTI** Fermo restando il divieto previsto all'articolo 192 del D.Lgs. 152/2006, sulle aree pubbliche e private ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
3. **DIVIETO DI ABBANDONARE NEL SUOLO PICCOLI RIFIUTI** È vietato abbandonare sui marciapiedi, su suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie piccoli rifiuti (mascherine, guanti, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta e simili) senza far uso degli appositi cestini.
4. **DIVIETO CONFERIMENTO RIFIUTI DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI** E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale. Sono prodotti nel territorio comunale i rifiuti legati alle presenze turistiche giornaliere e alle manifestazioni di carattere ricreativo. Le Utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di servirsi di ditta terza, rispetto al gestore del servizio pubblico, per l'avvio a recupero di tutte le frazioni di rifiuto prodotte non possono conferire al servizio pubblico alcuna frazione di rifiuto. Vedi Art. 9.
5. **DIVIETO MANOMISSIONE O CERNITA RIFIUTI** E' vietato rovistare, selezionare o prelevare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso le discariche controllate di smaltimento rifiuti o aree di stoccaggio provvisorie o centri di raccolta. Vedi art. 17 comma 11
6. **DIVIETO VOLANTINAGGIO NON CONSENTITO** E' vietato il volantinaggio svolto con modalità non consentita e/o il posizionamento di volantini sui mezzi e/o il loro abbandono in suolo pubblico o ad uso pubblico.
7. **OBBLIGO RISPETTO REGOLE AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO** ex art. 23 - Divieto da parte delle utenze domestiche convenzionate per autocompostaggio di conferire rifiuto organico e vegetale al servizio pubblico.

8. **OBBLIGO RISPETTO ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO** Deve essere prestato il massimo rispetto per le attrezzature e strumenti utilizzati dal gestore per lo svolgimento del servizio pubblico, in particolare è vietato:
- a) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;
 - b) apporre materiale pubblicitario o imbrattamento con scritte di vario genere sui contenitori dei rifiuti;
 - c) spostare, anche solo temporaneamente, i contenitori stradali dalla propria collocazione (unico soggetto autorizzato è il Gestore). Vedi art. 10 comma 7.
 - d) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti alla raccolta o allo spazzamento o in genere l'espletamento del servizio pubblico di igiene urbana (sosta auto davanti ai contenitori o nella loro zona di manovra nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azioni lesive, ecc);
9. **OBBLIGO RISPETTO REGOLE PER ACCESSO CENTRO DI RACCOLTA** L'utente che conferisce al centro di raccolta deve rispettare le regole di conferimento sancite nell'art. 17 e nell'allegato B al presente regolamento.
10. **OBBLIGO DI PULIZIA PER GLI OCCUPANTI AREE PUBBLICHE IN CONCESSIONE.** I gestori di esercizi pubblici, i concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili che usufruiscono i concessioni di aree pubbliche, o di uso pubblico, nonché gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative su area pubblica o di uso pubblico devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, durante ed al termine dell'utilizzo, installando anche adeguati contenitori e provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta. Artt. 30 e 31.
11. **OBBLIGO PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE E TERRENI** I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. Sulle medesime aree si dovrà provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione.
12. **OBBLIGO PULIZIA PRESSO CANTIERI** I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, immediatamente confinanti con i suddetti cantieri che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Vedi art. 32
13. **OBBLIGO ASPORTO DEIEZIONI ANIMALI SOLIDE** E' obbligo di chi conduce l'animale, per le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, l'asporto delle deiezioni animali solide, che vanno conferite negli appositi contenitori pubblici se presenti ovvero nel circuito di raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Vedi art. 33.
14. **DIVIETO INCENDIO RIFIUTI** È vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
15. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
16. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, gli stessi sono tenuti in solido con la persona giuridica. Per inosservanze al regolamento comunale sui rifiuti verificatesi nelle aree comuni condominiali la sanzione irrogata colpisce l'intero condominio ed il verbale va contestato al Condominio come trasgressore e all'amministratore in qualità di obbligato in solido, salvo che sia identificato il diretto responsabile.

17. Il Sindaco può emettere Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 39 – ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. Al fine di prevenire, accertare e reprimere illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché il mancato rispetto delle disposizioni concernenti la normativa per lo smaltimento dei rifiuti (modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti), gli agenti accertatori possono avvalersi di apparecchiature fotografiche e strumenti di videosorveglianza, sia fisse che mobili. Il trattamento delle immagini registrate è effettuato nel rispetto della vigente normativa per la protezione dei dati personali e degli indirizzi dati dal Garante, con particolare riferimento alle modalità e finalità del trattamento, ai tempi di conservazione, ai diritti dell'interessato ed alle misure di sicurezza. Le immagini possono essere utilizzare esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo.

ART. 40 – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni amministrative definite dal TUA, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nel rispetto del limite edittale da € 25,00 a € 500,00, ai sensi nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Le sanzioni applicabili (anche in misura ridotta) con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, sono riportate nella tabella allegata al presente Regolamento Allegato A.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 262 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del presente regolamento è di competenza del Comune cui spettano i relativi proventi.

TITOLO V - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale decorso il termine di pubblicazione previsto dal vigente statuto comunale ove non si proceda con immediata esecutività.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Igiene Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.71 del 30/09/2014 come modificato con Delibera del Consiglio

Comunale n. 8 del 28/02/2019, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

ART. 42 – NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione, alla normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché ai regolamenti comunali.

ART. 43 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno e/o di pericolo per la salute e/o l'ambiente.
2. Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme cui si intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi dell'articolo n° 191 del D.Lgs. 152/2006.